



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

D.L. 63/2026 / A.C. 2962

Dossier n° 283 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
15 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2962
D.L.	63/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VI Finanze

Contenuto

Il disegno di legge in esame [A.C. 2962](#), approvato con modifiche al Senato, reca la conversione in legge del **decreto-legge n. 63 del 2026** che prevede **disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali**.

Si segnala che, nel corso dell'esame al Senato, si è proceduto a riversare nel testo del decreto-legge in esame - con i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinqües* dell'articolo 1 e con i nuovi articoli da 1-*bis* a 1-*septies* - il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, disponendone la contestuale abrogazione.

L'**articolo 1 del disegno di legge di conversione**, integrato al Senato con l'inserimento del **comma 2**, prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 89 del 2026, con salvezza degli effetti.

Il decreto-legge n. 63 del 2026, originariamente composto da 2 articoli, a seguito delle modifiche approvate in Senato, si compone ora di **16 articoli**.

L'**articolo 1, modificato al Senato, proroga**, in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per un ulteriore periodo temporaneo, **dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026**, la **riduzione delle aliquote di accisa** applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista, a partire dal 19 marzo 2026, dai decreti-legge n.33 e n. 38 del 2026.

I nuovi **commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinqües*, introdotti al Senato**, riproducendo il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 89 del 2026, prorogano la riduzione di tali aliquote **dal 23 maggio al 6 giugno 2026**, rideterminandone anche la misura.

Il **comma 4-*quater*, anch'esso introdotto al Senato**, interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni recentemente adottate in materia di **autoconsumo di biometano per le industrie cd. *hard-to-abate***, differendone e circoscrivendone l'applicazione ai soli **contratti stipulati a decorrere dal centoventesimo** (anziché trentesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2026 (avvenuta il 19 aprile 2026).

Si ricorda che con [decreto ministeriale dell'8 maggio 2026](#) la riduzione delle aliquote era stata prorogata dall'11 maggio al 22 maggio 2026.

Gli **articoli da 1-*bis* a 1-*septies*** sono stati **introdotti al Senato**, riproducendo - in larga parte - il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 89 del 2026, il quale viene abrogato, facendone salvi gli effetti, dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge di conversione del presente decreto-legge.

In particolare, l'**articolo 1-*bis*** introduce un nuovo **finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026** in favore di **Acciaierie d'Italia (ADI)**, inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la **continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA**. La somma è erogata direttamente ad ADI dal MIMIT, su richiesta dell'organo commissariale, in un'unica soluzione, conformemente alla normativa europea sugli aiuti

di Stato. Il rimborso è dovuto entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto tra ADI e ILVA o, se anteriore, dalla vendita dei compendi aziendali. Inoltre, con una **modifica introdotta al Senato**, si **esclude la colpa grave** in relazione al **fatto dannoso** che trae origine dall'emanazione di **atti previsti e autorizzati** dalle disposizioni in esame, o che ne costituiscano il **presupposto o la conseguenza logico giuridica**.

L'**articolo 1-ter, commi 1 e 8**, conferma la **proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta** riconosciuto in favore delle imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci** e indica la copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 200 milioni di euro).

La medesima disposizione, ai **commi da 2 a 6** e al **comma 8**, conferma le disposizioni concernenti i **crediti d'imposta** riconosciuti in favore delle **imprese agricole** e la relativa copertura finanziaria. In particolare, si dispone la **proroga per i mesi di aprile e maggio 2026 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina** a favore delle imprese agricole con conseguente incremento del limite di spesa a 90 milioni di euro per l'anno 2026 (maggiore onere di 60 milioni di euro). Alle medesime imprese si riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli**, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30 per cento della spesa effettuata nei **mesi di marzo, aprile e maggio 2026**.

Infine, il **comma 7** conferma la modifica – a decorrere dal **1° ottobre 2026** – la **disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante**, riducendo da **sessanta a trenta giorni** il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al **rimborso** e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata **esclusivamente in forma telematica**.

L'**articolo 1-quater** incrementa di **80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026**, la dotazione del c.d. **Fondo TPL** al fine di finanziare il **rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale**.

L'**articolo 1-quinquies** stabilisce l'**assegnazione a Roma della sede del SEETAC**, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il Centro supporterà sette Paesi candidati all'UE nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua *governance*.

L'**articolo 1-sexies** dispone il **differimento (dal 30 giugno al 20 luglio 2026)**, senza maggiorazioni, del **termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** e da quelle in materia di **imposta regionale sulle attività produttive** e di **imposta sul valore aggiunto** a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2026, ad effettuare i versamenti (**comma 1**). Il **comma 2** specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Il **comma 3, introdotto al Senato**, prevede l'**estensione fino al 30 novembre 2027** della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle **società cooperative**.

Il **comma 4, anch'esso introdotto al Senato**, reca una serie di **proroghe di termini** inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. **rottamazione quinquies**) ai **carichi degli enti territoriali** che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione.

L'**articolo 1-septies** reca le **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 1-octies, introdotto al Senato**, interviene sulla disciplina della **prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti**, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica, in particolare, che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento.

L'**articolo 1-novies, inserito al Senato**, **estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta** (commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno) alle imprese che operano nel **settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente** che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'**articolo 1-decies, introdotto al Senato**, interviene sul **processo di preparazione di alcuni fertilizzanti** utilizzati nei processi industriali e agricoli, al fine di limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in un numero cospicuo di tali processi.

L'**articolo 1-undecies, introdotto al Senato**, individua i criteri di ammissibilità dei residui dei **processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse** in ingresso negli impianti di **biogas e di biometano**.

L'**articolo 1-duodecies, inserito al Senato**, interviene sul **Codice del consumo** al fine di **contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche** non richieste: lo fa disponendo un **divieto generale** di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi, verso i consumatori, specificando che i **contatti telefonici**, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un **numero che identifichi univocamente il professionista**.

L'**articolo 1-terdecies, inserito al Senato**, interviene su **quattro misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani**. La disposizione sostituisce, in tutti i casi interessati, il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con **soglia minima del 15 per cento della popolazione residente** con un criterio esclusivamente territoriale, fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi a perimetrazioni amministrative già definite, in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche.

L'**articolo 1-quaterdecies, introdotto al Senato**, sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli **strumenti di moneta elettronica**, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano **attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

L'**articolo 1-quinquiesdecies, aggiunto al Senato**, introduce un **regime speciale per il servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse**. In particolare, sono disciplinate le condizioni di fornitura dei clienti finali, la titolarità di sistemi di stoccaggio in capo ai distributori locali, lo svolgimento del dispacciamento e la durata delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori e delle cooperative elettriche; l'efficacia di parte delle deroghe è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

L'**articolo 2** reca la clausola di **entrata in vigore** del presente decreto-legge.

Presupposti di necessità e urgenza

Il provvedimento in esame è riconducibile - anche sulla base del preambolo - alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per **contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti**.

Si segnala, inoltre, che il provvedimento attiene anche a ulteriori disposizioni - molte delle quali originariamente contenute nel decreto-legge n. 89 del 2026 in materia di prezzi petroliferi e sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali - tra cui quelle concernenti:

- la proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale e l'esclusione della colpa grave - in determinati casi - con riferimento alle relative condotte;
- il rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale;
- l'istituzione del Centro di assistenza tecnica "*South East European Technical Assistance Center*";
- il differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
- la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico;
- la promozione della filiera del biogas e del biometano;
- il contrasto alle sollecitazioni commerciali telefoniche;
- le modifiche ai crediti d'imposta a tutela delle minoranze linguistiche storiche dei comuni montani;
- le modifiche in materia di pagamenti elettronici;
- il regime speciale per il servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento in esame, nel testo presentato al Senato ([A.S. 1891](#)), è corredato delle relazioni illustrativa e tecnica.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge in esame è stato approvato l'**emendamento 1.1000** che ha determinato la confluenza del contenuto del decreto-legge n. 89 del 2026 nel decreto-legge n. 63 del 2026, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 2) la sua abrogazione con salvezza degli effetti prodotti nel periodo di vigenza. Nel decreto-legge è confluito (agli articoli 1, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, e da 1-*bis* a 1-*septies*) il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2026. In merito a tale confluenza, si ricorda che il **Comitato per la legislazione della Camera dei deputati** ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a **circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente** nel corso dell'esame parlamentare. Anche la **lettera del Presidente della Repubblica** ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del **23 luglio 2021** segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'**omogeneità** di contenuto, dovrà verificarsi **solo in casi eccezionali** e con modalità tali da **non pregiudicare l'esame parlamentare**". Sul punto si segnala, infine, l'**ordinanza n. 30 del 2024**, con cui la Corte costituzionale (richiamando sue precedenti pronunce, in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023) ha definito siffatta tecnica normativa "**tortuosa**" e "**frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge** che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge" (si veda, da ultimo, il parere reso dal Comitato in merito al disegno di legge [C. 2935](#) di conversione del decreto-legge n. 38 del 2026, il quale ha disposto l'abrogazione, con salvezza degli effetti *medio tempore* prodotti, del decreto-legge n. 42 del 2026).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di potestà legislativa esclusiva statale "**sistema tributario e contabile dello Stato**" e "**tutela della concorrenza**" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In relazione alla materia tutela della concorrenza, si ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha individuato come sottesa a tale materia "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Con riferimento a singole disposizioni, assumono, inoltre, rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva statale, tra le quali: "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**"; "**moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari**"; "**ordinamento civile**" e "**tutela dell'ambiente**", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione.

Con riferimento alla materia "ordinamento civile", si evidenzia che la Corte costituzionale ha affermato che nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile. In proposito, vengono in evidenza le disposizioni dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile (sentenze n. 345 del 2004 e n. 184 del 2007).

Il provvedimento in esame appare, altresì, riconducibile alla materia "**produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**" di potestà legislativa concorrente Stato-regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Quanto alla delimitazione della materia **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha avuto modo di affermare che "l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico" di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di "politica energetica nazionale" utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. n. 112/1998". In linea generale, il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (vedi sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003). La giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce in astratto sempre ammissibile l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell'attrazione in sussidiarietà, deve essere effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi.

Inoltre, si segnala che con la sentenza n. 27 del 2023, la Corte costituzionale ha ribadito la necessità di garantire la "massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili" (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex

multis, sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), quale obiettivo perseguito a livello europeo dalle direttive 2007/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE, nonché dalle norme nazionali di attuazione (decreti legislativi n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e, da ultimo, n. 199 del 2021), «nel comune intento "di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra" (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)» (sentenze n. 216 e n. 121 del 2022). Infine, si ricorda la sentenza n. 28 del 2025 con cui la Corte – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma adottata dalla Regione autonoma della Sardegna avente l'effetto di sospendere in modo generalizzato il rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione di impianti a FER, minando così il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo al 2030 – ha affermato che la normativa statale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 sull'individuazione delle cd. aree idonee alla realizzazione dei suddetti impianti "reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze" che lo Statuto della regione autonoma riconosce in materia di produzione di energia.

Infine, rileva la materia **"agricoltura"** ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. In particolare, l'articolo 1-*decies* del provvedimento in esame prevede interventi sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, al fine di limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, utilizzati in un numero cospicuo di tali processi.

Cost283	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.